

In materia di appalti pubblici vige il principio dell' invariabilità soggettiva del concorrente, in quanto il bando di gara prevede la verifica dei requisiti dei partecipanti, con conseguente impossibilità di variazioni soggettive nelle varie fasi della gara, fatta salva la previsione (eccezionale) di cui al sopracitato art. 51 che, peraltro, fa salvo l'accertamento dei requisiti di ammissione e partecipazione in capo al cessionario. Conseguentemente la giurisprudenza sul punto ritiene che, in caso di cessione del ramo d'azienda, l'ammissione del subentrante è subordinata a due condizioni: che gli atti di cessione siano comunicati alla stazione appaltante e che questa abbia verificato l'idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante (C. ST.VI, n. 1873/2006; V, 2794/2008). Nel caso di specie mancando la comunicazione, da parte della società cedente, della nuova situazione alla stazione appaltante, sicchè il procedimento necessario per rendere efficace la variazione soggettiva del concorrente nei confronti della stazione appaltante, disciplinato dall'art. 51 del codice dei contratti, pubblici non si è potuto perfezionare. Le previsioni contenute nel contratto di cessione del ramo d'azienda, che non comporta una successione a titolo universale, non sono idonee a trasferire la legittimazione processuale che ha quale presupposto la sussistenza in capo al soggetto dell'interesse ad agire, non sussistente nel caso di specie in quanto, come si è detto, la fattispecie che consente la variazione soggettiva nell'ambito delle gare pubbliche non si è realizzata.